

2256/2015

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Roberta Poirè, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da ██████████ veneta spa con gli avvocati ██████████, ██████████ e ██████████ nei confronti di ██████████, con l'avvocato ██████████

OSSERVA

La ricorrente ha esposto di avere presentato ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 l.f. il 29 settembre 2015, con termine fino al 31 gennaio 2016 (successivamente prorogato) per il deposito del piano definitivo, con previsione di concordato con continuità aziendale; la fattibilità del piano richiedeva la partecipazione a gare di appalto con conseguente indispensabilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Inps, tuttavia, richiesta di rilasciare il detto certificato aveva negato il rilascio ritenendo ostativo, dapprima, la mancata previsione, nel piano concordatario, dell'integrale soddisfacimento dei crediti Inps e, successivamente, la pendenza del concordato "in bianco".

Tale rifiuto non era legittimo alla luce dell'art. 5 comma 2 d.m. 24 ottobre 2007 il quale prevede che il DURC debba essere rilasciato in caso di "sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative", in quanto all'impresa che abbia fatto domanda di concordato è precluso il pagamento dei crediti anteriori al deposito della domanda, pena la revoca o la non ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 comma 3 l.f.

Concretamente, il mancato rilascio del DURC per il periodo anteriore al 29 settembre 2015 era ostativo alla partecipazione alle gare di appalto ed all'incasso di corrispettivi già maturati, con pregiudizio per la continuità aziendale e, quindi, per la stessa fattibilità del progetto concordatario.



L'Inps si è costituita argomentando circa l'insussistenza dei presupposti per l'accogliibilità del ricorso.

2. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Non pare potersi revocare in dubbio che il D.M. che disciplina presupposti e modalità per il rilascio del DURC non contempra espressamente la possibilità di rilasciare il documento nei confronti delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato "in bianco".

I presupposti per il rilascio del DURC nei confronti delle imprese interessate da procedure concorsuali sono, infatti, disciplinati dall'art. 5, che recita: *"Procedure concorsuali. 1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.*

2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.

3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari



per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione e' previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi".

Come si vede, l'art. 5 non contempla l'ipotesi di concordato c.d. "in bianco", così da non potersi individuare, nella normativa in esame, alcuna disposizione che consenta di ritenere regolare, ai fini del rilascio del DURC, l'impresa che non abbia versato i contributi anteriormente alla data di pubblicazione del ricorso per concordato "in bianco" fino a che non siano intervenuti i successivi possibili esiti alternativamente previsti dai diversi commi sopra riportati.

Il ricorrente invoca, però, l'art. 3 del D.M. (che, per quanto qui interessa, recita: "Requisiti di regolarità". 1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. 2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a)... b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;....."), sostenendo che il divieto per l'impresa che abbia depositato istanza di ammissione al concordato "in bianco" ex art. 161 sesto comma l.f. di pagare i debiti antecedenti al ricorso costituisce una ipotesi di "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative".



La tesi è convincente.

Sebbene la legge sulle procedure concorsuali non preveda espressamente il divieto per l'impresa che abbia depositato istanza di concordato in bianco di pagare i debiti precedenti, tale divieto viene comunemente fatto derivare dal divieto di azioni esecutive e cautelari nei confronti di chi abbia depositato istanza di concordato in bianco, divieto previsto dall'art. 168 l.f. e considerato come corollario ineludibile del principio della "par condicio creditorum".

Che, poi, il pagamento dei pregressi crediti contributivi non sfugga a tale divieto e non possa, quindi, considerarsi come atto di straordinaria amministrazione, in ipotesi non vietato in assoluto bensì soggetto alla necessità di preventiva autorizzazione del Tribunale Fallimentare ai sensi dell'art. 161 comma 7 l.f., è affermato, con motivazione che qui si trascrive come propria (in quanto condivisa), dal Tribunale (sezione fallimentare) di Bergamo del 23 aprile 2015 che, richiesto di autorizzare il pagamento del debito previdenziale pregresso qualificato come atto di straordinaria amministrazione da parte di impresa in fase di concordato prenotativo, ha escluso l'autorizzabilità dell'atto sulla base dei seguenti rilievi: *La richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione al pagamento di debiti pregressi maturati da.... nei confronti di INPS e INAIL non può trovare accoglimento in una fase procedimentale, quella cd. preconcordataria, in cui è espressamente previsto che tale possibilità sia condizionata al rispetto del procedimento e all'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 182 quinquies comma 4 l. fall. Né pare fondata la prospettiva da cui nella sostanza muove l'istanza, che è quella di considerare i pagamenti (che allo stato sarebbero certamente lesivi della par condicio, considerato il grado intermedio di prelazione generale che assiste i crediti previdenziali e assistenziali) autorizzabili in quanto atti di straordinaria amministrazione, urgenti, provvisti del virtuoso effetto conseguente alla già concordata rateizzazione: quello di realizzare un risparmio di risorse nell'interesse della massa dei creditori, sulla quale eviterebbe di pesare l'ulteriore debito derivante dall'irrogazione da parte degli enti pubblici predetti di sanzioni ed interessi conseguenti al mancato rispetto del patto di rateizzazione. In proposito è assorbente rilevare come in questa fase, caratterizzata dalla mancanza di un piano e, nel caso di specie, anche di una parziale anticipazione dei contenuti*



concreti dello stesso, non sia possibile avere certezza alcuna in merito alla possibilità che la società in crisi possa assicurare il soddisfacimento integrale di tutti i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado antergato a quello di INPS e INAIL”.

Accedendo a tale ricostruzione (rispetto alla quale, peraltro, non constano posizioni ragionate contrarie) deve ritenersi che il pagamento del debito previdenziale pregresso integri, in effetti, un caso di sospensione del pagamento “in forza di disposizioni legislative”, richiamando, ancora, il decreto del Tribunale di Bergamo di cui sopra che prosegue: *”E non v'è dubbio che proprio dalla testè statuita impossibilità giuridica di assolvere al pagamento dei crediti previdenziali e assistenziali di natura concorsuale, perché maturati in epoca antecedente a quella dell'apertura del concorso dei creditori, discenda la conferma della correttezza della tesi già accolta dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato come la fattispecie in esame è a pieno titolo rientrante nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del d.m. 24 ottobre 2007, secondo cui la regolarità contributiva sussiste quando la sospensione dei pagamenti dovuti dipenda da disposizioni di legge, tra le quali il divieto di pagamento dei crediti concorsuali certamente rientra a pieno titolo, desumendosi inequivocabilmente, per quanto indirettamente, dal tenore della norma di cui all'art. 168 l. fall., oltre che dai principi generali che governano il diritto concorsuale (tra le molte trib. Cosenza, 19.12.12; trib. Siracusa, 2.10.13; trib. Roma 24.11.14)”.*

L'Inps ha altresì eccepito che, nel caso di specie, risultano inadempiti anche obblighi contributivi sorti successivamente alla richiesta di concordato prenotativo e, in particolare, l'obbligo relativo al mese di novembre 2015, come risultante dal documento 11 che attesta un addebito, per quel mese, di €52.520,69 ed un inferiore accredito di €14.630,00.

A fronte di quanto sopra il ricorrente ha, però, prodotto una quietanza di pagamento per €39.069,00 effettuato il 15 gennaio 2016 relativo al mese di novembre 2015, da cui sembra doversi concludere per l'avvenuto pagamento integrale del debito successivo, almeno nella parte in cui esso è stato specificamente indicato dall'INPS.

Ritenuto, pertanto, che non sussistano condizioni ostative per la sussistenza dell'apparenza del diritto fatto valere dall'istante, quanto al periculum in mora, risulta dagli atti che la [REDACTED]



Veneta spa è stata autorizzata dal Tribunale Fallimentare alla partecipazione a gare (decreto dep. 24 dicembre 2015 che menziona, specificamente, la gara indetta dall'Istituto Tecnico Statale Economico-tecnologico Jacopo Sansovino), sono stati prodotti i documenti che dimostrano la sussistenza di crediti che ██████████ Veneta non può riscuotere in quanto priva di DURC (mail 10 dicembre 2015 del dirigente scolastico di una scuola di Montesarchio (BN)), è stata prodotta la documentazione attestante la necessità del Durc ai fini dell'inserimento nell'albo fornitori della scuola "E Scalfaro" (doc. 6).

E', pertanto, ampiamente verosimile che la mancanza di Durc comporta un blocco forzato nell'attività della ██████████ in grado di condizionare gravemente la continuità aziendale, con tutti i possibili negativi riflessi anche sulla utile fattibilità del prospettato piano concordatario.

Trattandosi di materia complessa, caratterizzata dalal interferenza di norme prima facie non compatibili l'una con l'altra e di non facile ed univoca armonizzazione, le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Ordina all'Inps il rilascio, a favore della ricorrente, del Documento Unico di Regolarità Contributiva positivo con riferimento alla situazione anteriore al 29 settembre 2015.

Compensa le spese di causa.

Si comunichi.

Treviso, 13 febbraio 2016

